

attribuzioni della soprintendenza generale già esistente ed ora abolita in Toscana, havvi poi quest'altra non meno grave, per mio avviso, che i membri del Consiglio superiore di sanità, contemplati nell'articolo 97 della legge elettorale, non hanno stipendio, laddove il direttore sanitario della provincia grossetana ha uno stipendio sul bilancio di lire 5292.

Adunque, per una parte ci è lo stipendio, per l'altra non ci è; per una parte ci è la giurisdizione ristretta, per l'altra, la giurisdizione generale. Ecco manifestamente due estremi, pei quali non è possibile indurre verun'assimilazione, quando pure assimilazione si voglia fare, fra il direttore sanitario delle maremme toscane e i consiglieri di sanità, che sono eccettuati dall'articolo 97 della legge elettorale.

Si è opposto il caso dell'onorevole professore Bo, che è in pari tempo direttore della sanità marittima, e del quale si disse che la Camera lo aveva tenuto per eleggibile, quantunque non appartenesse a quel Consiglio superiore di sanità, che è, per avventura, unicamente contemplato dal numero 7 dell'articolo 97 della citata legge.

Ma io debbo avvertire all'onorevole Panattoni che il professore Bo fu riconosciuto dalla Camera appartenere ad un Consiglio superiore, ad un Consiglio, sopra il quale non avviene alcun altro, e le cui attribuzioni non sono meramente ristrette ad una provincia, ma si estendono a tutto lo Stato.

Vede da questo l'onorevole Panattoni che il caso del professore Bo non è punto identico a quello dell'onorevole Salvagnoli, e che se la Camera ha ammesso il professore Bo, considerandolo come rivestito di una carica superiore, ed estesa a tutto lo Stato, può escludere, come propone la Commissione, l'onorevole Salvagnoli, e come esercente una carica a cui è annesso uno stipendio, mentre i membri del Consiglio superiore di sanità, contemplati dall'articolo 97 della legge, non l'hanno, e come avente una giurisdizione ristretta, mentre il Consiglio superiore di sanità, eccettuato dalla legge, esercita una giurisdizione generale sopra tutto lo Stato. Per queste ragioni io prego la Camera di voler approvare le conclusioni della Commissione. (Bravo! *dal banco della Commissione*)

ANDREUCCI. Non ha detto, nè poteva dire l'onorevole Panattoni, che il dottore Salvagnoli rinunziasse allo stipendio quando fu incaricato dell'ufficio provvisorio di consigliere della direzione economica e idraulica delle maremme toscane; non l'ha detto e non l'ha potuto dire, perchè quest'ufficio provvisorio, che solo apparisce considerato nel rapporto della Commissione, è ufficio che non ha, nè per legge, nè per disposizione del Governo, alcuno stipendio. Lo stipendio che l'onorevole Salvagnoli riceve (è già venuto in chiaro), lo riceve per l'ufficio che già ebbe, e che ultimamente gli fu restituito, d'ispettore sanitario delle maremme toscane. In questa qualità io credo che, senza bisogno d'argomenti assimilativi, ma per pura e piena applicazione della legge, il dottore Salvagnoli debba essere riconosciuto eleggibile, come compreso nell'eccezione che l'articolo 97 fa quando alla regola generale, che inabilita gli impiegati, sottrae i consigli superiori di sanità. Qual è la questione che si tratta di risolvere? La questione è di sapere, se la Commissione sanitaria delle maremme sia un Consiglio di sanità, o sia un Consiglio superiore. L'onorevole Commissione aggiunge un terzo estremo, l'estremo cioè d'averne una giurisdizione estesa a tutto lo Stato; ma io credo che questo estremo non sia ammissibile nè per la lettera, nè per lo spirito della legge.

Che la Commissione delle maremme, di cui faceva parte il dottor Salvagnoli come ispettore sanitario, sia, o fosse (perchè oggi non esiste più), veramente un Consiglio di sanità,

difficilmente si potrebbe negare, poichè il titolo suo stesso e la natura delle sue attribuzioni, tutte rivolte alla pubblica salute di quei luoghi, non permettono di elevarne controversia. È da vedere soltanto se sia da considerare come Consiglio superiore.

Questa superiorità veniva impugnata dalla Commissione, scendendo nel campo di questa questione, a cui da prima sembra non avesse posto pur mente. Essa impugnava questa superiorità allegando che in Toscana esisteva una soprintendenza di sanità con autorità generale. Ma, se è vero che esistesse un soprintendente che aveva l'ufficio di consultore del Governo, egli però non aveva che attribuzioni assai limitate quanto alle effettive sue funzioni, poichè non soprintendeva che agli ospedali sovvenuti o mantenuti dallo Stato, e non aveva alcuna autorità nè sugli spedali dei comuni, nè sui medici e chirurghi esercenti. E soprattutto è notevole che codesta soprintendenza, fin da quando fu istituita, non ebbe ingerenza alcuna che si estendesse alle maremme toscane, come mi pare che riconoscesse l'onorevole Mazza. Adunque sta bene che questo soprintendente avesse qualità di ufficiale superiore nell'ordine sanitario, ma non istà bene che superiore egli fosse in relazione alla Commissione sanitaria delle maremme, che da lui era onninamente indipendente.

Per dire se nella Commissione sanitaria delle maremme fosse da ravvisare veramente carattere di Consiglio superiore conviene vedere se avesse sopra di sè alcun'autorità congenere. Ma certamente non l'aveva; essa dipendeva unicamente, immediatamente dal Governo; dipendeva dal Ministero delle finanze, come ha spiegato l'onorevole Panattoni.

Questo io credo che basti per assicurare la mia conclusione. Ma se volete guardare ad altre ragioni, ne avrete conferma nell'importanza e nell'ampiezza dei poteri che erano attribuiti alla Commissione di che si tratta; poichè, come ha accennato l'onorevole Panattoni, amplissimi erano, e quasi senza esempio; avevano qualche cosa di eccezionale, come eccezionale in più rapporti era il reggimento di quella provincia per ragione del buonificamento che vi si voleva operare.

Anche l'importanza dell'oggetto può contribuire a confermare vieppiù la superiorità di quella Commissione, poichè il buonificamento delle maremme, il miglioramento della pubblica salute in quei luoghi è cosa di alto interesse anche per l'odierno regno italiano; ma d'interesse altissimo era in relazione al piccolo Stato della Toscana granducale, e ne fanno fede le grandissime cure e le ingenti somme che vi si sono spese da tanti anni.

Anche se considerate lo stipendio che era attribuito agli ufficiali componenti questa Commissione, se considerate specialmente lo stipendio di cui godeva il dottore Salvagnoli, e che ultimamente gli fu restituito, lo stipendio, cioè, di più che 5.000 franchi, anche in questo è da ravvisare una riprova di quella superiorità che sostiene, essendo stipendio, o signori, che corrisponde ad un ufficio di altissimo grado, massimamente avuto riguardo alla piccolezza del già Stato toscano.

Dunque della superiorità di questo Consiglio non si può dubitare. L'unica obbiezione, in cui mi pare si trincerò tutta l'opposizione dell'onorevole signor Mazza, consiste in ciò, che si tratta d'una Commissione sanitaria non avente giurisdizione estesa a tutto lo Stato, ma una giurisdizione ristretta ad un certo territorio, cioè alle maremme.

Non so dove l'onorevole opponente possa trovar fondamento ad un assunto come questo, cioè che, per far luogo all'allegata eccezione dell'articolo 97, non basti il trattarsi